

RESOCONTO DELL'ESTENSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE REGOLATE, AVVIATA CON DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015, 412/2015/E/EEL, IN MATERIA DI COSTI DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE REALIZZATI DAI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA

17 novembre 2016

Indice

1	Motivi e oggetto dell'istruttoria.....	3
2	Quadro normativo.....	4
3	Le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria.....	8
3.1	Congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori.....	8
3.1.1	La procedura per la cessione degli impianti di rete realizzati dai produttori.....	11
3.1.2	Le partite economiche derivanti dalla cessione dell'impianto di rete.....	12
3.1.3	Iscrizione contabile dell'asset in bilancio.....	13
3.1.4	Le dichiarazioni RAB.....	15
3.2	Congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete.....	15
3.3	Modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti.....	19
4	Valutazioni.....	20
4.1	Congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori.....	21
4.1.1	Ulteriori elementi di attenzione.....	23
4.2	Congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete.....	24
4.2.1	Le attività di collaudo.....	24
4.2.2	I costi unitari standard.....	26
4.3	Modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti.....	27
5	Conclusioni.....	28

1 Motivi e oggetto dell'istruttoria

Con esposto del 26 febbraio 2015, trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 produttori di energia elettrica hanno eccepito l'eccessiva onerosità – in rapporto all'effettivo servizio erogato – dei corrispettivi richiesti da Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: e-distribuzione) a copertura degli oneri per il collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai medesimi produttori ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08, nel seguito: TICA).

Inoltre, da informazioni acquisite nel corso di un'audizione tenuta dall'Autorità nell'ambito di un procedimento di trattazione di un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, risulta che la medesima impresa distributrice, all'atto di acquisto di un impianto di rete per la connessione, pur avendo concordato con il produttore il pagamento di un corrispettivo economico minore rispetto a quello stabilito dalla regolazione dell'Autorità, avrebbe messo a cospite, invece, il valore effettivo (e superiore) dell'impianto acquisito, corrispondente al valore pieno delle opere effettivamente realizzate dal produttore; quanto descritto sarebbe avvenuto per numerose procedure di connessione, corrispondenti a migliaia di km di rete realizzati dai produttori e acquisiti dall'impresa distributrice.

All'epoca dell'acquisizione delle suddette notizie, l'Autorità aveva già avviato, con precedente deliberazione del 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, un'indagine conoscitiva in merito alla congruità e alla coerenza degli investimenti effettuati dalle imprese regolate con le esigenze del servizio pubblico, in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, con particolare riguardo alle ricadute tariffarie e al rispetto dei programmi di investimento.

Di conseguenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno, con la deliberazione 412/2015/E/eel, estendere l'ambito dell'indagine conoscitiva della deliberazione 256/2014/E/com, al fine di valutare, nello specifico, la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati da e-distribuzione in relazione agli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori, onde scongiurare la presenza di oneri impropri in tariffa; ciò in diretta applicazione della legge istitutiva dell'Autorità (legge 481/95), che prevede che l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri, provveda a tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

La presente relazione dà conto, in particolare, delle informazioni acquisite e degli approfondimenti effettuati in merito alle tre seguenti tematiche, espressamente previste dalla deliberazione 412/2015/E/eel:

- a) la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale, comunicata da e-distribuzione ai fini tariffari, degli impianti di rete acquisiti dai produttori;
- b) la congruità degli oneri richiesti da e-distribuzione ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete;
- c) le modalità di applicazione, da parte di e-distribuzione, delle disposizioni del TICA che regolano il coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti.

2 Quadro normativo

La facoltà, per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica, di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione è stata introdotta dall'Autorità con la deliberazione 281/05, che ha regolato le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche in media e alta tensione per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008.

Successivamente, il TICA, che regola le richieste di connessione alla rete presentate a partire dal 1° gennaio 2009, ha confermato detta facoltà.

Entrambi i provvedimenti sopra citati individuano l'«impianto di rete per la connessione» e lo definiscono come *“la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete”*. Il TICA, nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, precisa anche che detta porzione di impianto è quella *“compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione”*.

In altri termini, le infrastrutture necessarie a connettere alla rete un impianto di produzione (il cosiddetto 'impianto per la connessione') sono convenzionalmente suddivise in due tratti:

- a) l'**impianto di rete per la connessione**, corrispondente alla porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, che, una volta realizzata, sarà inclusa nella rete elettrica del gestore e che potrà da questi essere utilizzata per connettere altre utenze;
- b) l'**impianto di utenza per la connessione**, corrispondente alla porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione. Questa porzione di impianto per la connessione resta nella disponibilità del produttore e rimane al di fuori della rete pubblica.

La disciplina generale per le connessioni alla rete degli impianti di produzione prevede che il gestore realizzi l'impianto di rete e il produttore l'impianto di utenza. In tal modo, ciascun soggetto progetterà, realizzerà e gestirà la porzione di impianto di sua competenza.

Tuttavia, sia la deliberazione 281/05 (articolo 12), sia il TICA (articoli 16 e 30), prevedono una deroga al suddetto principio: ai soli operatori che richiedono la connessione, su reti in media tensione (MT) o alta tensione (AT), di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, è consentito, previa richiesta presentata al gestore, realizzare anche l'impianto di rete, oltretutto l'impianto di utenza.

Dal fatto che il produttore realizza infrastrutture che, poi, dovranno essere ricomprese nella rete del gestore, discendono una serie di regole procedurali ed economiche, nel seguito riepilogate.

La deliberazione 281/05 prevede che, a seguito della richiesta del produttore di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione:

- a) il gestore di rete elabori la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), che deve essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (articolo 4, comma 3);
- b) una volta realizzato l'impianto di rete, il gestore ne esegua il collaudo, ponendo i relativi costi a carico del produttore (articolo 4, comma 4);
- c) a seguito dell'esito positivo del collaudo, il produttore ceda l'impianto di rete al gestore, insieme alla documentazione tecnica, giuridica e autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione del medesimo impianto (articolo 4, comma 4).

Per quanto attiene alle condizioni economiche, l'articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05 stabilisce che il gestore di rete versi al produttore un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra i costi standard¹ di realizzazione dell'impianto di rete individuati nella STMD e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 13, comma 4, della medesima delibera.

In pratica, il produttore che si sostituisce al gestore, realizzando l'impianto di rete e sostenendo i relativi oneri di costruzione, è tenuto a ricevere dal gestore un corrispettivo economico, corrispondente ai costi (medi) che il gestore avrebbe sostenuto per

¹ I costi standard sono i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale, che tutti i gestori di rete sono tenuti a rendere pubblici. E-distribuzione indica i propri costi standard unitari per tipologia di impianto nella Sezione I.2 della "Guida per le connessioni alla rete elettrica", disponibile al link: http://e-distribuzione.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida%20alle%20connessioni/sezioneI_27_marzo_2014_sez_i.pdf e riportati per comodità nell'Allegato 1 al presente resoconto.

realizzare le medesime infrastrutture nel caso in cui il produttore non avesse richiesto di accedere alla procedura di “realizzazione in proprio” dell’impianto di rete. Il corrispettivo economico che rimane a carico del produttore è, né più né meno, il medesimo “corrispettivo di connessione” che il produttore avrebbe pagato al gestore nella medesima ipotesi. In tal modo si realizza una sostanziale invarianza economica in capo alle parti, tale da non condizionare la scelta di un produttore di realizzare in proprio l’impianto di rete per convenienza, o meno, derivante dalla regolazione tariffaria definita dall’Autorità.

In maniera analoga, ma più dettagliata rispetto alla deliberazione 281/05, l’articolo 16 del TICA prevede che:

- a) il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo o della STMD, consenta al produttore di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione, nelle parti che non implicino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente;
- b) il gestore di rete sia tenuto a inviare al produttore gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore e che sia prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere, tenendo conto che l’impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione;
- c) a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il produttore invii al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di rete, al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici;
- d) contestualmente all’invio del progetto esecutivo, il richiedente invii anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo, liberamente determinati dal gestore di rete;
- e) a seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvii i lavori di realizzazione dell’impianto di rete;
- f) al termine della realizzazione, il produttore comunichi al gestore di rete il termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete;
- g) il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori, effettui il collaudo per la messa in esercizio

dell'impianto di rete; e che i costi inerenti al collaudo siano a carico del produttore, anche qualora detto collaudo dovesse avere esito negativo²;

- h) il gestore di rete prenda in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfezioni l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza.

Per quanto attiene alle condizioni economiche, è necessario distinguere due diverse versioni del TICA.

Nella prima versione, in vigore per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010 (nel seguito: TICA 2008), l'articolo 15, comma 4, stabiliva che: *“Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero”*.

Nella versione successiva, valida per le richieste di connessione alle reti MT presentate a partire dal 1° gennaio 2011 (nel seguito: TICA 2011), l'articolo 16 stabilisce che:

- a) entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisca al produttore la quota del corrispettivo per la connessione da questi già versata ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del medesimo TICA, maggiorata degli interessi legali;
- b) il gestore di rete corrisponda al produttore un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate, così come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui all'articolo 7, comma 5, ove applicato; e che qualora detta differenza sia negativa, essa venga versata dal produttore al gestore di rete entro le medesime tempistiche.

L'articolo 30 del TICA prevede analoghe disposizioni con riferimento alle procedure di connessione alle reti AT.

La differenza principale sta nel fatto che, prima delle modifiche del TICA disposte con la deliberazione ARG/elt 125/10, quando il valore delle opere per la connessione realizzate dal produttore risultava inferiore al corrispettivo amministrato definito dall'Autorità, il produttore non doveva versare nulla al gestore; nella versione in vigore

² Con deliberazione 558/2015/R/eel, l'Autorità ha stabilito, inoltre, che i gestori di rete riportino all'interno delle proprie “Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione” (MCC) i criteri per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente la connessione.

dal 1° gennaio 2011, al verificarsi della suddetta evenienza, il produttore deve, invece, restituire al gestore la differenza tra il corrispettivo di connessione amministrato e i costi standard dell'impianto di rete, ripristinando così una perfetta invarianza economica in capo al produttore.

È infine il caso di rilevare anche che l'articolo 14, comma 5, della deliberazione 281/05, prevede il diritto dei gestori di rete a percepire il rimborso, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, nel seguito: CSEA) dei costi sostenuti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5; il medesimo comma specifica che detti rimborsi sono posti a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate", di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04.

3 Le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria

Le richieste di informazioni presentate al gestore di rete nel corso dell'istruttoria hanno riguardato, separatamente, i tre argomenti oggetto dell'attività conoscitiva: la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori, la congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete e le modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti. Le informazioni acquisite sono, pertanto, riportate nei seguenti paragrafi in maniera separata.

3.1 Congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori

L'istruttoria si è focalizzata sugli impianti di rete per la connessione acquisiti da e-distribuzione per i quali, nell'atto di acquisto, è stato riconosciuto al produttore un corrispettivo economico netto (differenza tra il valore dell'impianto di rete calcolato sulla base dei costi standard e il corrispettivo per la connessione) inferiore a quello previsto dalla regolazione dell'Autorità³.

³ Articolo 13, comma 5, della deliberazione 281/05, articolo 15, comma 4, del TICA 2008 e articolo 16, comma 6, del TICA 2011.

Secondo le dichiarazioni del gestore, il suddetto evento si è verificato ogniqualvolta il produttore ha richiesto una modifica della soluzione tecnica minima generale (nel seguito: STMG) individuata dal medesimo gestore nel preventivo di connessione e ha, quindi, realizzato un impianto di rete più costoso. In tali casi, il gestore e il produttore, nell'ambito dell'autonomia contrattuale nella redazione dell'atto di cessione, si sono accordati per addebitare al produttore la differenza tra la valutazione, a costi standard, dell'impianto di rete realizzato dal produttore e la valutazione, sempre a costi standard, della STMG.

Su richiesta degli Uffici dell'Autorità⁴, e-distribuzione ha comunicato⁵ inizialmente che, tra il 2010 e il 2014, sono complessivamente 1.765 gli impianti di rete acquisiti, per i quali, nell'atto di acquisto, è stato pattuito con il produttore un corrispettivo economico netto inferiore a quello previsto dalla regolazione dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria i dati sono stati affinati, includendo anche gli anni 2008, 2009 e 2015.

La tabella 1 riporta la suddivisione delle suddette acquisizioni per anno e per delibera di riferimento applicata nell'iter di connessione.

Tabella 1 – Impianti di rete acquisiti da e-distribuzione oggetto dell'indagine conoscitiva

IMPIANTI DI RETE			
ANNO	Delibera 281/05	TICA	TOT
2008	8	0	8
2009	80	3	83
2010	248	70	318
2011	541	660	1201
2012	60	244	304
2013	5	63	68
2014	8	30	38
2015	1	13	14
TOT.	951	1.083	2.034

⁴ Con nota del 17 novembre 2015 (prot. 34533).

⁵ Con nota dell'8 febbraio 2016 (prot. Autorità 4693 del 16 febbraio 2016).

Inoltre, è stato effettuato un focus sull'anno 2011 in quanto, per tale anno, il valore dei contributi percepiti dall'impresa distributrice per le connessioni attive – così come dichiarato nella raccolta dati “RAB (*Regulatory Asset Base*) elettricità-Dis” – risultava maggiore rispetto agli altri anni, secondo quanto riportato nella Tabella 2.

Tabella 2 – Contributi TICA percepiti da e-distribuzione (fonte: raccolta dati RAB elettricità)

ANNO	Contributi TICA	
2010	€	104.925.113
2011	€	284.940.512
2012	€	248.200.488
2013	€	69.855.242
2014	€	22.346.782

Sono stati, quindi, richiesti a e-distribuzione i dati anagrafici ed economici relativi a un sottoinsieme delle pratiche di connessione oggetto dell'istruttoria. Il focus ha riguardato 11 pratiche gestite ai sensi della deliberazione 281/05 e 30 pratiche gestite ai sensi del TICA.

Per le suddette 41 pratiche, la differenza tra il valore standard dell'impianto di rete realizzato (equivalente al valore della fattura emessa dal produttore) e il valore della STMG dichiarato da e-distribuzione ammonta, complessivamente, a circa 1,3 milioni di euro, come riportato in dettaglio nella Tabella 3.

Tabella 3 – Valori economici (in euro) aggregati per 41 pratiche campione

		DELIBERA DI RIFERIMENTO		TOTALE
		281/05	TICA	
Valore degli impianti di rete realizzati (fattura produttore)	A	€ 582.169,00	€ 2.741.799,00	€ 3.323.968,00
Valore standard delle soluzioni di minimo tecnico	B	€ 368.092,97	€ 1.670.949,29	€ 2.039.042,26
Maggiori costi a carico dei produttori	A-B	€ 214.076,03	€ 1.070.849,71	€ 1.284.925,74

È stata effettuata, altresì, un'ulteriore analisi di dettaglio su 12 pratiche di connessione (4 gestite ai sensi della deliberazione 281/05 e 8 gestite ai sensi del TICA), con riferimento alle quali sono stati acquisiti:

- a) l'atto di cessione dell'impianto di rete;
- b) le fatture emesse, sia dal produttore che da e-distribuzione, in esecuzione del contratto di cessione dell'impianto di rete;
- c) la documentazione contabile relativa all'impianto di rete⁶.

Nel corso del procedimento è emerso che, per 2 delle 12 pratiche di connessione sotto analisi, non si riscontrava un corrispettivo economico netto versato al produttore (differenza tra il valore dell'impianto di rete calcolato sulla base dei costi standard e il corrispettivo per la connessione) diverso da quello previsto dalla regolazione dell'Autorità, e, pertanto, tali pratiche sono state espunte dal numero delle pratiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

Nei paragrafi successivi si riportano le informazioni rilevanti emerse dall'analisi della documentazione acquisita.

3.1.1 La procedura per la cessione degli impianti di rete realizzati dai produttori

Un impianto di rete realizzato dal produttore e positivamente collaudato dal gestore viene utilizzato per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione a far data dall'entrata in esercizio del medesimo impianto.

Le norme dell'Autorità prevedono che il gestore di rete prenda in consegna gli impianti realizzati dal produttore e ne perfezioni l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza, senza precisare, tuttavia, un termine entro il quale l'acquisizione deve essere perfezionata.

Dai documenti analizzati, risultano procedure di connessione per le quali l'atto di cessione dell'impianto di rete è stato sottoscritto qualche giorno dopo il collaudo. In questi casi la formale cessione dell'asset coincide con la sua presa in consegna da parte del gestore e con l'entrata in esercizio.

In alcune delle procedure di connessione esaminate, invece, decorrono alcuni mesi (da 8 a 14 mesi) tra il collaudo e la sottoscrizione del relativo atto di compravendita. Quando ciò si verifica, l'atto di cessione prevede un'apposita clausola che regola l'utilizzo dell'impianto di rete nel periodo antecedente la cessione.

Più in dettaglio, gli atti di cessione prevedono che:

⁶ Nello specifico: il registro dei beni ammortizzabili con evidenza degli incrementi patrimoniali, il registro degli acquisti, il registro delle fatture emesse, nonché diversi stralci del libro giornale.

- a) a seguito del collaudo dell'impianto di rete, e-distribuzione sia immessa gratuitamente nel possesso dello stesso⁷;
- b) il produttore emetta una fattura a carico di e-distribuzione pari al valore "fiscale" (in alcuni casi denominato anche valore "normale") dell'utilizzo del bene nel periodo antecedente alla sua cessione, contenente la precisazione che l'utilizzo dell'impianto di rete a cui detta fattura si riferisce è a titolo gratuito;
- c) il valore per l'utilizzo gratuito dell'impianto di rete prima della cessione venga calcolato in base all'ammortamento dell'impianto medesimo.

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di un atto di cessione stipulato in data 28 febbraio 2011, a seguito della presa in consegna dell'impianto di rete avvenuta in data 30 dicembre 2009. In questo caso, l'atto di cessione prevede che il produttore, nel riconoscere che l'utilizzo dell'impianto, nel periodo antecedente la cessione, è a titolo gratuito, emetta fattura per il valore "normale" dell'uso gratuito, corrispondente a 1.565,28 euro. La fattura emessa dal produttore a carico di e-distribuzione reca, quindi, la dizione "pagamento per utilizzo a titolo gratuito dell'impianto di rete".

3.1.2 Le partite economiche derivanti dalla cessione dell'impianto di rete

In esecuzione dell'atto di cessione di un impianto di rete, il produttore emette una fattura a carico di e-distribuzione per un importo pari al suo valore standard (comprensivo, quindi, della quota di maggior costo rispetto alla STMG). Di contro, e-distribuzione emette una fattura a carico del produttore pari alla somma del corrispettivo per la connessione stabilito dalle regole dell'Autorità e del maggior costo relativo alla modifica della STMG.

Il corrispettivo netto versato da e-distribuzione al produttore è determinato come differenza tra le fatture anzidette e liquidato al produttore nei casi in cui risulti una differenza positiva a favore dello stesso.

Al riguardo, è stato riscontrato, per 8 delle 10 pratiche di connessione esaminate, che:

- a) nell'atto di cessione dell'impianto di rete non compare alcun riferimento alle modifiche della STMG operate dal produttore;
- b) al corrispettivo per la connessione dovuto dal produttore ai sensi delle delibere dell'Autorità sono aggiunti "maggiori oneri" (o "oneri aggiuntivi") non specificati;

⁷ L'articolo 4, comma 4, della deliberazione 281/05 prevede che gli impianti di rete realizzati dal soggetto richiedente la connessione siano resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. Il TICA, invece, si limita a precisare che: "Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza".

c) le fatture emesse da e-distribuzione recano la generica dizione “Acconti su connessioni a preventivo” o “Contributi a forfait da connessioni MT”.

In Tabella 4 si riportano in dettaglio le partite economiche regolate con l’atto di cessione, per le 10 pratiche analizzate, con evidenza del valore dei maggiori oneri addebitati al produttore rispetto al corrispettivo dovuto in applicazione delle disposizioni dell’Autorità.

Si rileva, in particolare, che, per 6 pratiche di connessione, l’addebito totale al produttore, dato dalla somma del corrispettivo per la connessione e dei maggiori oneri, coincide esattamente con il valore dell’impianto di rete acquisito. Per tali impianti, quindi, e-distribuzione, compensando le due partite economiche in dare e in avere, non ha versato nulla al produttore.

Tabella 4 – Partite economiche (in euro) originate dai contratti di cessione degli impianti di rete per 10 pratiche campione

n. pratica	Delibera di riferimento	Valore impianto di rete	Corrispettivo per la connessione	Maggiori oneri	Totale addebito produttore	Corrispettivo netto versato al produttore
		A	B	C	D=B+C	E=A-D
1	281/05	€ 218.220,00	€ 20.953,00	€ 146.672,00	€ 167.625,00	€ 50.595,00
2	281/05	€ 40.250,00	€ 604,00	€ 27.750,00	€ 28.354,00	€ 11.896,00
3	281/05	€ 146.000,00	€ 9.433,42	€ 124.800,00	€ 134.233,42	€ 11.766,58
4	TICA	€ 216.750,00	€ 115.410,00	€ 101.340,00	€ 216.750,00	€ -
5	TICA	€ 90.350,00	€ 62.257,61	€ 28.092,39	€ 90.350,00	€ -
6	TICA	€ 581.875,00	€ 208.915,37	€ 161.775,00	€ 370.690,37	€ 211.184,63
7	TICA	€ 30.925,00	€ 17.922,03	€ 13.002,97	€ 30.925,00	€ -
8	TICA	€ 31.000,00	€ 18.760,61	€ 12.239,39	€ 31.000,00	€ -
9	TICA	€ 32.500,00	€ 17.274,31	€ 15.225,69	€ 32.500,00	€ -
10	TICA	€ 26.675,00	€ 18.695,63	€ 7.979,37	€ 26.675,00	€ -

3.1.3 Iscrizione contabile dell’asset in bilancio

Ai fini di poter compiutamente valutare la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti da e-distribuzione, si è reso necessario conoscere, preliminarmente, i criteri utilizzati dal gestore per l’iscrizione contabile dei medesimi.

Al riguardo, e-distribuzione ha precisato di aver iscritto nel proprio bilancio il valore dell’impianto di rete realizzato dal produttore nell’anno in cui è avvenuta l’“attivazione”

del medesimo impianto di rete, laddove per “attivazione” si intende la messa in esercizio dell’infrastruttura a seguito di collaudo con esito positivo della stessa.

Sulla base della suddetta assunzione, e-distribuzione contabilizza il cespite nel proprio bilancio nell’anno in cui entra in esercizio l’impianto di produzione da connettere, anche se l’atto di acquisizione dell’impianto di rete viene sottoscritto successivamente.

Nei casi in cui l’atto di cessione dell’impianto di rete dal produttore al gestore viene sottoscritto in un anno successivo rispetto a quello di “attivazione” della connessione, e-distribuzione anticipa l’iscrizione a bilancio di tutte le partite contabili relative all’asset (più dettagliatamente descritte in seguito) rispetto al momento in cui ne diviene proprietaria a seguito dell’acquisizione.

E-distribuzione ha dichiarato di aver adottato la prassi sopra descritta in applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 18, denominato “*Cessione di attività da parte della clientela*”.

Sulla base di detto principio, quando un’entità riceve da un cliente elementi di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, essa deve valutare se l’elemento ceduto soddisfa la definizione di attività esposta nel c.d. Quadro sistematico. Il paragrafo 49(a) del Quadro sistematico stabilisce che «un’attività è una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici». L’entità che riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti nel valutare il controllo dell’elemento trasferito. Per esempio, sebbene l’entità debba utilizzare l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari per fornire uno o più servizi al cliente, essa può avere la capacità di decidere come tale elemento deve essere gestito e sottoposto a manutenzione e quando deve essere sostituito. In tale caso, l’entità dovrebbe giungere alla conclusione che essa, di fatto, controlla l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari.

E-distribuzione ritiene che, a seguito dell’attivazione della connessione, l’impianto di rete ricada sotto il proprio “controllo” e che ciò sia sufficiente, in base al citato principio contabile, a giustificare la rilevazione a bilancio dell’asset.

Pertanto, nella lettura della Tabella 1, bisogna tener conto che l’anno di acquisizione (*rectius*: di presa in carico) degli impianti di rete coincide con l’anno in cui è avvenuta la messa in esercizio dell’infrastruttura, a seguito di collaudo con esito positivo della stessa, e che tale anno non necessariamente coincide con l’anno in cui si è perfezionata la cessione dell’asset mediante la sottoscrizione del relativo atto notarile.

Ne consegue che, poiché le fatture relative all’acquisizione del bene sono emesse solo a seguito della formale cessione, quando detta cessione si perfeziona in un anno successivo a quello dell’attivazione della connessione, l’impresa distributrice anticipa l’iscrizione a bilancio sia del valore dell’impianto di rete che dei corrispettivi di

connessione – inclusi i maggiori oneri posti in capo al produttore – che saranno poi liquidati in annualità successive.

3.1.4 Le dichiarazioni RAB

Ciascuna impresa distributrice comunica annualmente all’Autorità i dati necessari per la determinazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, attraverso un sistema di raccolta dati on line denominato ‘RAB (*Regulatory Asset Base*) elettricità – Dis’.

E-distribuzione ha confermato di aver incluso nella voce ‘investimenti’ il valore standard degli impianti di rete realizzati dai produttori (equivalente all’imponibile delle fatture successivamente emesse dai produttori medesimi), nell’anno in cui detti investimenti sono stati registrati in contabilità, vale a dire nell’anno di presa in consegna del bene a seguito di collaudo con esito positivo.

Per quanto riguarda, invece, i maggiori costi, rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell’Autorità, versati dal produttore in forza degli atti di cessione dell’impianto di rete, e-distribuzione ha dichiarato che:

- a) per gli anni precedenti al 2010, essi erano compresi tra i ‘contributi di connessione’, rilevati contabilmente tra le ‘altre passività’ e comunicati all’Autorità nella sezione ‘Contributi in conto capitale da Organismi Comunitari e/o Enti Pubblici e contributi per prestazioni a preventivo’ della raccolta dati RAB elettricità – Dis;
- b) a partire dai dati dichiarati con riferimento all’anno 2010, essi erano inclusi sotto la voce ‘Contributi TICA della raccolta dati RAB per il medesimo anno’⁸.

E-distribuzione ha precisato, infine, che i rimborsi percepiti dalla CSEA ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della deliberazione 281/05, trattandosi di contributi in natura, sono stati portati a compensazione del capitale investito nell’anno in cui sono stati registrati in contabilità per competenza, indipendentemente dal momento dell’effettivo versamento da parte della CSEA.

3.2 Congruità degli oneri richiesti ai produttori per l’attività di collaudo degli impianti di rete

I costi del collaudo di un impianto di rete realizzato da un produttore sono definiti autonomamente dal gestore della rete.

⁸ La voce “Contributi TICA” nelle raccolte dati RAB elettricità – Dis è stata introdotta dall’Autorità per la prima volta con riferimento all’anno 2010. Precedentemente erano indicati solo i “contributi di allacciamento”, senza distinzione tra connessioni passive e attive.

E-distribuzione indica le attività di collaudo degli impianti di rete nella Sezione J della propria “Guida per le connessioni alla rete elettrica”.

Nel corso dell’indagine conoscitiva, e-distribuzione ha dichiarato che, in conformità a quanto stabilito dal TICA, gli oneri di collaudo sono indicati nel preventivo di connessione e, per tale ragione, non possono essere valorizzati a consuntivo, ma determinati in via preliminare sulla base dei costi unitari di collaudo dell’impresa stessa. Essi sono funzione dell’entità e della tipologia delle componenti dell’impianto di rete descritto nella soluzione tecnica di connessione.

In merito alle modalità con cui detti oneri sono determinati, e-distribuzione ha dichiarato che le attività poste in essere per il collaudo dell’impianto di rete realizzato dal produttore sono le medesime effettuate sugli impianti realizzati dalle proprie ditte appaltatrici.

In una prima fase di approfondimento, è stata individuata una pratica-campione tra quelle allegate all’esposto del 26 febbraio 2015 e, con riferimento a tale pratica, è stato richiesto a e-distribuzione di:

- a) specificare le modalità di determinazione degli oneri di collaudo addebitati al titolare dell’impianto di produzione, nella fattispecie pari a 15.665 euro;
- b) esporre puntualmente le singole attività espletate per il collaudo dell’impianto di rete, indicando, per ciascuna attività, il costo effettivo sostenuto e producendo i relativi documenti contabili.

E-distribuzione ha precisato che il corrispettivo di collaudo viene determinato a preventivo sulla base dei propri costi unitari standard per ciascun elemento che compone l’impianto di rete, così come riportati nella Tabella 5 per le connessioni in media tensione (MT).

Detti costi, applicati alla consistenza dell’impianto di rete, che, nel caso della pratica-campione consisteva in:

- 360 m di cavo sotterraneo Al 185 mm²;
- 270 m di cavo aereo Al 35 mm²;
- 3 dispositivi di sezionamento motorizzato su palo;
- 1 cabina di consegna MT in derivazione;

forniscono il valore del corrispettivo di collaudo richiesto, pari a 15.665 euro.

Tabella 5 – Costi medi unitari del collaudo per elemento di rete (connessioni in MT)

ELEMENTO DI RETE		IMPORTO COLLAUDO	
		Fisso	Variabile al km
Linea aerea in conduttore nudo All-Acc 150 mm ²	Linea con sostegni e fondazioni	€ 2.000	€ 1.600
Linea in cavo aereo AI 150 mm ²	Linea con sostegni e fondazioni	€ 2.000	€ 1.600
Linea in cavo sotterraneo AI 185 mm ²	Linea con canalizzazioni e giunzioni	€ 2.700	€ 2.400
Stallo MT in cabina primaria	Scomparto interruttore di CP ed apparecchiature	€ 3.350	
Cabina di sezionamento inserita su linea in cavo sotterraneo	Cabina unificata tipo "Box" montaggi elettromeccanici compreso manufatto	€ 3.750	
Dispositivo di sezionamento in cabina secondaria "Box" esistente	Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto	€ 2.600	
Dispositivo di sezionamento su palo	Installazione n.1 sezionatore da palo	€ 3.150	
Cabina di consegna MT entra-esce	Montaggio elettromeccanici con 2 scomparti di linea + consegna (escluso manufatto)	€ 2.800	
Allestimento cabina di consegna in derivazione	Montaggio elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna (escluso manufatto)	€ 2.200	

In risposta alla richiesta di informazioni sui costi effettivi sostenuti per il collaudo dell'impianto di rete e sulla relativa documentazione contabile, e-distribuzione ha affermato di non essere in grado di dettagliare i costi effettivi, poiché le singole attività svolte per il collaudo dell'impianto di rete non sono riconducibili a specifiche voci di contabilità, ma confluiscono nell'interezza dei costi del progetto di allacciamento dell'impianto di produzione.

L'attività conoscitiva si è sviluppata, pertanto, sulle modalità con cui e-distribuzione è pervenuta a valorizzare gli importi riportati nella Tabella 5, mediante una richiesta di esposizione analitica delle attività ipotizzate e dei costi a esse associati. L'approfondimento ha riguardato i quattro elementi di rete oggetto del preventivo di connessione preso a riferimento come pratica-campione, vale a dire: linea MT in cavo aereo, linea MT in cavo sotterraneo, cabina di consegna in derivazione e dispositivo di sezionamento su palo.

Per ciascuno dei quattro elementi sopra elencati, e-distribuzione ha fornito il dettaglio analitico delle attività di collaudo e dei relativi impegni del personale espressi in ore/uomo, riportati integralmente negli Allegati 2, 3 e 4 al presente resoconto.

La Tabella 6 riporta il costo medio sostenuto da e-distribuzione per ciascuna delle diverse attività poste in essere per effettuare il collaudo dei quattro elementi di rete presi a riferimento, nel caso della pratica-campione.

Tabella 6 – Costi medi delle attività di collaudo di quattro elementi di rete

PIANO DEI COLLAUDI TECNICI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE IMPIANTO		Cavo sotterraneo km 0,368	Cavo aereo km 0,270	N°3 sostegni MT con dispositivo di sezionamento telecontrollato	Cabina di consegna MT in derivazione	Totale
PROVE VERIFICHE E COLLAUDI		€	€	€	€	€
Collaudo amministrativo	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTO PRELIMINARE					OMISSIS
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO					
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO					
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RICHIEDENTE PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO					
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL RICHIEDENTE PER L'ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE					
Assistenza alla messa in servizio dell'impianto di rete per la connessione						
Collaudo tecnico	CONTROLLI IN SITO PRELIMINARI ALL'INIZIO LAVORI					
	CONTROLLI DA ESEGUIRE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI DELLE CABINE					
	CONTROLLI DA ESEGUIRE DURANTE I MONTAGGI ELETTROMECCANICI DI CABINA					
	CONTROLLI IN CORSO D'OPERA DELLE LINEE MT					
	COLLAUDI FINALI IMPIANTI MT					
	CONTROLLI FINALI LINEE MT					
TOTALE:		3.584	432	9.450	2.200	15.665

Incrociando i dati della Tabella 6 con quelli relativi all'impegno del personale di e-distribuzione, riportati negli Allegati 2, 3 e 4, si ottengono alcune informazioni circa l'impegno, in ore-uomo, previsto per il collaudo dell'impianto di rete nel caso della pratica-campione, nonché il valore medio del costo orario del personale dedicato all'attività di collaudo (Tabella 7).

Tabella 7 – Valori medi dell'impegno e del costo orario del personale per il collaudo degli elementi di rete della pratica-campione

OMISSIS

3.3 Modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti

Per quanto concerne il terzo argomento oggetto della deliberazione 412/2015/E/eel, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni del TICA che regolano il coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti, l'Autorità ha approfondito, in via generale, come e-distribuzione gestisce una procedura di connessione che prevede la realizzazione di un impianto di rete in comune tra più produttori, verificando, in particolare, le caratteristiche del ruolo di coordinamento posto in essere dall'impresa distributrice.

Al riguardo, e-distribuzione ha dichiarato che il proprio ruolo di coordinamento varia in funzione della macro-fase in cui emerge l'esigenza di realizzare un impianto di rete asservito a più produttori, distinguendo, a tal fine, le seguenti fasi della procedura di connessione:

- a) fase di preventivazione;
- b) fase autorizzativa;
- c) fase realizzativa.

Qualora l'esigenza/opportunità di realizzare un impianto di rete comune a più produttori emerga fin dalla fase di predisposizione del preventivo, e-distribuzione fornisce ai soggetti interessati le seguenti informazioni:

- il dettaglio dei costi standard, con evidenza di quelli relativi alle parti comuni degli impianti di rete;
- le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, nel caso in cui decidessero di curare autonomamente la progettazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti di rete;
- l'informazione relativa all'eventualità che un altro produttore abbia già manifestato l'intenzione di realizzare lo stesso impianto di rete, specificando le tempistiche concordate. Analogamente, e-distribuzione espone i costi di collaudo dell'intero impianto di rete, dando altresì evidenza dei costi di collaudo relativi alle parti comuni.

Quando, invece, il coordinamento interviene a seguito dell'accettazione dei preventivi di connessione, e-distribuzione, adottando un criterio di ordine cronologico di trasmissione del progetto dell'impianto di rete, esamina il primo progetto pervenuto e fornisce al produttore il proprio benestare tecnico. Gli altri produttori, nella predisposizione del progetto di loro competenza, debbono quindi attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa distributrice, con particolare riferimento alla parte di progetto già predisposto e approvato da e-distribuzione.

I produttori avvieranno, poi, gli iter autorizzativi sulla base del progetto approvato da e-distribuzione.

Infine, nei casi in cui il coordinamento si realizzi a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per l'impianto di rete, e-distribuzione chiede a tutti i produttori interessati di indicare il soggetto referente che realizzerà detto impianto, assumendosi la responsabilità della realizzazione anche nei confronti degli altri produttori.

In questi casi, e-distribuzione può ricorrere alla convocazione di un tavolo tecnico di coordinamento, nell'ambito del quale si individui il soggetto referente e si possano definire gli accordi e le responsabilità per la fase realizzativa. In mancanza di un accordo tra i produttori, oppure se nessuno dei produttori interessati ha presentato istanza di realizzazione in proprio dell'impianto di rete, quest'ultimo viene realizzato direttamente da e-distribuzione.

In ogni caso, e-distribuzione ha dichiarato di calcolare i corrispettivi, relativi all'acquisizione dell'impianto di rete asservito a più produttori e realizzato in proprio dagli stessi, applicando criteri di proporzionalità, al fine di ripartire il costo complessivo dell'impianto tra i soggetti interessati, indipendentemente da chi realizza la parte comune.

In una seconda fase dell'indagine relativa al tema del coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti, l'Autorità ha analizzato la documentazione relativa a un gruppo di pratiche per la connessione che sono state oggetto di coordinamento ai fini della realizzazione di un impianto di rete in comune, scelte in via prioritaria nel numero di quelle già individuate per gli approfondimenti effettuati in merito alla congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori (paragrafo 3.1 del presente resoconto).

4 Valutazioni

Sulla base degli elementi e delle informazioni acquisite, si presentano, nei seguenti paragrafi, alcune valutazioni sui punti che potrebbero presentare criticità, anch'esse distinte per ciascuno dei tre argomenti oggetto dell'attività conoscitiva: la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori, la congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete e le modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti.

4.1 Congruit  della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori

In merito alla questione, descritta nel precedente paragrafo 3.1.3, dell'anticipo dell'iscrizione a bilancio delle partite contabili, rispetto alla data di effettivo possesso del bene, si   riscontrata la contemporaneit  delle iscrizioni all'atto del collaudo/presa in consegna degli impianti.

In particolare, al momento della presa in consegna dell'impianto di rete, e-distribuzione:

- a) contabilizza un costo corrispondente al valore standard dell'impianto '*as-built*', in contropartita al debito sorto verso il produttore per la fattura che lo stesso emetter  in data successiva;
- b) capitalizza il predetto costo, ovvero iscrive il valore dell'impianto tra i suoi *asset* (applicando il principio contabile IAS 16);
- c) contabilizza un ricavo corrispondente al credito vantato nei confronti del produttore per i corrispettivi che quest'ultimo dovr  versargli in data successiva (applicando il principio contabile IFRIC 18).

Successivamente, all'atto del perfezionamento del contratto di cessione dell'impianto di rete, e-distribuzione:

- a) riceve dal produttore una fattura per la cessione dell'impianto e una fattura per l'utilizzo dello stesso impianto dalla data di presa in consegna a quella di cessione;
- b) emette una fattura a carico del produttore comprensiva del corrispettivo di connessione e dei maggiori oneri posti a carico del medesimo produttore.

Sotto questo aspetto, quindi, l'anticipo dell'iscrizione a bilancio (e, conseguentemente, delle dichiarazioni fornite all'Autorit  per le raccolte dati RAB) delle partite economiche legate agli impianti di rete realizzati dai produttori, rispetto alla reale acquisizione del bene, non sembra presentare criticit  dal punto di vista delle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorit .

Per quanto riguarda il tema, descritto nel precedente paragrafo 3.1.4, relativo alla congruit  delle dichiarazioni fornite all'Autorit  per le raccolte dati RAB,   necessario, preliminarmente, richiamare l'evoluzione delle disposizioni dell'Autorit  in materia di determinazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

A partire dal periodo di regolazione 1  gennaio 2008-31 dicembre 2011 (3  periodo regolatorio), l'Autorit  ha differenziato la regolazione dei contributi di connessione 'a preventivo' da quelli 'a *forfait*': i primi erano accorpati ai contributi da organismi comunitari e/o enti pubblici e, conseguentemente, venivano portati a deduzione del capitale investito, mentre i secondi continuavano a essere scomputati dai costi operativi.

Prima dell'adozione della disciplina tariffaria relativa al periodo regolatorio 1° gennaio 2012-31 dicembre 2015 (4° periodo regolatorio), l'Autorità sottopose alla consultazione pubblica⁹ l'ipotesi di trattare allo stesso modo tutti i contributi di connessione, compresi, quindi, quelli 'a forfait', passando a una nuova disciplina che ne prevedeva la deduzione dal capitale investito (a eccezione della quota ascrivibile alla copertura delle spese generali o delle spese amministrative che, invece avrebbe continuato a essere scomputata dai costi operativi).

Detta ipotesi venne confermata con l'adozione della delibera ARG/elt 199/11, in vigore dal 1° gennaio 2012, che prevedeva espressamente la deduzione, dal capitale investito, di ogni tipo di contributo per il servizio di connessione, specificando, per la prima volta, che in tali contributi erano ricompresi anche quelli applicati ai sensi del TICA¹⁰.

È necessario, inoltre, considerare che i "maggiori oneri" fatturati al produttore da parte di e-distribuzione in esecuzione dell'atto di cessione – corrispondenti, lo si ricorda, alla differenza tra la valutazione, a costi standard, dell'impianto di rete oggetto di cessione e la valutazione, sempre a costi standard, della soluzione tecnica minima ipotizzata dall'impresa distributrice – assumono la natura di contributo in conto capitale, poiché vanno a scontare il prezzo di acquisto dell'asset. Dunque, detti oneri, ai fini di una corretta imputazione tariffaria, devono essere scomputati dal capitale investito. Per esempio, quando il gestore della rete di distribuzione acquisisce l'asset compensando con il produttore due fatture dello stesso valore, è come se ricevesse un contributo a integrale compensazione del costo di acquisto e, pertanto, appare corretto che, per tale asset, non sia dovuta alcuna remunerazione sul capitale investito.

Sulla base di quanto sopra premesso, e delle dichiarazioni fornite da e-distribuzione nel corso dell'indagine conoscitiva, risulta che:

- nel periodo 2008-2011, i "maggiori oneri" fatturati da e-distribuzione al produttore in esecuzione dell'atto di cessione, accorpati ai contributi di connessione a preventivo, sono stati iscritti dall'impresa distributrice nella sezione "Contributi in conto capitale da Organismi Comunitari e/o Enti Pubblici e contributi per prestazioni a preventivo" della raccolta dati RAB elettricità-Dis;

⁹ DCO 29/11 del 21 luglio 2011 e DCO 45/11 del 6 dicembre 2011, recanti i criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015.

¹⁰ Si veda l'articolo 11 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11, laddove si stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito siano "portati in detrazione dal valore lordo dell'investimento gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali, e i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati".

- nel periodo 2012-2015, i “maggiori oneri” sono confluiti, insieme a tutti i contributi di connessione, nella voce “contributi TICA” della raccolta dati RAB elettricità-Dis. In entrambi i periodi sotto esame, pertanto, i suddetti “maggiori oneri” sono stati portati in detrazione dal capitale investito, scongiurando così la presenza di distorsioni ai fini della determinazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, poiché essi finiscono col compensare gli investimenti dichiarati al valore standard.

4.1.1 Ulteriori elementi di attenzione

L’analisi dei documenti acquisiti e, in particolare, dei contratti di cessione degli impianti di rete e dei relativi documenti di fatturazione, ha permesso di acquisire altre informazioni che meritano di essere evidenziate.

Per 8 delle 10 pratiche di connessione esaminate, si è potuto riscontrare che:

- a) nell’atto di cessione dell’impianto di rete non compare alcun riferimento alle modifiche della STMG operate dal produttore e al conseguente accordo circa la presa in carico, da parte di quest’ultimo, dei relativi “maggiori oneri” della soluzione realizzata rispetto a quella prevista nella STMG;
- b) non viene specificata la natura dei “maggiori oneri” (o “oneri aggiuntivi”) che vanno a incrementare il corrispettivo per la connessione dovuto dal produttore ai sensi delle delibere dell’Autorità;
- c) le fatture emesse dall’impresa distributrice in esecuzione dell’atto di cessione recano la causale “Acconti su connessioni a preventivo” o “Contributi a forfait da connessioni MT”, senza indicare la presenza dei “maggiori oneri”.

La scarsa trasparenza nell’indicare compiutamente i motivi dell’incremento del corrispettivo posto a carico del produttore ha causato l’insorgere di dubbi e conseguenti richieste di spiegazioni, sia da parte degli operatori, sia da parte della stessa Autorità nello svolgimento della propria attività di vigilanza. In particolare, la dicitura riportata da e-distribuzione sulle fatture emesse appare fuorviante, poiché lascia supporre che l’intero imponibile sia il corrispettivo di connessione (definito dall’Autorità), senza far rilevare la presenza di un onere che, invece, nasce dalla libera contrattazione tra le parti.

Inoltre, non si può escludere che la carenza di informazioni sopra delineata abbia portato, in alcuni casi, alla mancata consapevolezza del produttore in merito alle partite economiche associate all’atto di cessione dell’impianto di rete.

4.2 Congruità degli oneri richiesti ai produttori per l'attività di collaudo degli impianti di rete

Generalmente, per collaudo di un impianto si intende l'attività diretta a verificare se l'impianto realizzato e pronto all'uso funziona correttamente, nel rispetto delle specifiche di progettazione.

Il collaudo, quindi, consiste in una serie di prove di funzionamento dell'impianto completato, che, se concluso con esito positivo, consente di ritenerlo idoneo all'esercizio.

Non è stato possibile effettuare un confronto, con riferimento a un caso specifico, tra l'entità dell'onere per il collaudo addebitato al produttore e l'effettivo costo sostenuto da e-distribuzione, atteso che, sulla base del sistema contabile tenuto dall'impresa distributrice, non è possibile separare le voci di costo delle attività svolte per il collaudo dell'impianto di rete dal costo complessivo del progetto di allacciamento dell'impianto di produzione¹¹.

Di conseguenza, preso atto che e-distribuzione determina il corrispettivo di collaudo a preventivo, sulla base dei propri costi unitari standard per ciascun elemento che compone l'impianto di rete, si è proceduto ad approfondire due aspetti principali ai fini della valutazione di congruità del corrispettivo richiesto ai produttori: la consistenza delle attività ricomprese da e-distribuzione nel "collaudo" dell'impianto di rete e la quantificazione dei relativi costi unitari standard.

4.2.1 Le attività di collaudo

Il primo elemento oggetto di approfondimento ha riguardato le attività che e-distribuzione considera incluse nel "collaudo" di un impianto di rete.

In primo luogo, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate, l'impresa distributrice attribuisce al "collaudo" tutte le verifiche documentali dei progetti predisposti per la realizzazione dell'impianto di rete, nella fattispecie:

- del progetto preliminare;
- del progetto definitivo;
- del progetto esecutivo;
- della documentazione presentata per il collaudo;
- della documentazione presentata per l'accettazione definitiva delle opere.

¹¹ Si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di e-distribuzione riportate al paragrafo 3.2 del presente resoconto.

Al riguardo, appaiono estranee all'attività di collaudo, come propriamente intesa, le verifiche documentali dei diversi progetti predisposti per la realizzazione dell'impianto di rete, a eccezione della verifica della documentazione presentata per il collaudo stesso. Peraltro, le suddette verifiche progettuali assorbono una rilevante quota di risorse e di costi nell'ambito delle attività che il gestore ritiene comprese nel "collaudo". Per esempio, per la pratica campione (630 m di cavo, 3 dispositivi di sezionamento motorizzato su palo e una cabina di consegna), le verifiche dei diversi progetti impegnerebbero una risorsa *full time* per circa tre settimane lavorative.

Inoltre, come risulta dalle informazioni riportate nell'Allegato 3, e-distribuzione stima che l'impegno del personale dedicato alle verifiche dei progetti di linee elettriche sia direttamente proporzionale ai km di linea; tale assunzione non appare del tutto corrispondente con le effettive modalità con cui avviene la verifica di un progetto, atteso che l'impegno richiesto nell'esaminare un progetto è indipendente – o dipendente solo in minima parte – dalla lunghezza del collegamento elettrico.

Proseguendo nell'elenco delle attività che l'impresa distributrice ha ricompreso nel "collaudo", è opportuno mettere in evidenza altre funzioni che non sembra possibile ricondurre all'effettuazione di un collaudo in senso proprio. Rientrano in questa categoria tutti i controlli in corso d'opera che e-distribuzione dichiara di effettuare durante la realizzazione dell'impianto di rete da parte del produttore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il controllo della tipologia di materiale impiegato e della verniciatura dei sostegni, la verifica della qualità del calcestruzzo, la verifica di profondità degli scavi, ecc. Il collaudo, si ricorda, è un'attività effettuata sull'opera finita e pronta per la messa in esercizio, e, pertanto, i controlli in corso di realizzazione non possono essere ricondotti a tale funzione.

Un'ulteriore voce che desta perplessità è quella indicata, in Tabella 6, come "Assistenza alla messa in servizio dell'impianto di rete per la connessione".

Tale attività appare estranea non solo al collaudo dell'impianto, ma anche ai compiti del produttore, atteso che la messa in servizio dell'infrastruttura di rete dovrebbe essere effettuata dal gestore di rete¹².

Osservando i dati numerici della pratica-campione, risulta che tale attività di assistenza al produttore pesi per circa il 50% sull'onere di collaudo (7.450 euro sui 15.665 euro complessivi). Inoltre, mentre tutte le attività indicate sotto le macro-voci "Collaudo amministrativo" e "Collaudo tecnico" nella Tabella 6 trovano una precisa corrispondenza negli Allegati 3, 4 e 5, non è stato possibile individuare una

¹² Si veda, per esempio, l'articolo 16, comma 5, del TICA: "Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata".

corrispondenza, nei medesimi allegati, alla voce “Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”.

In definitiva, facendo riferimento alle attività indicate nella Tabella 6, si può ritenere che rientrino nella funzione di collaudo dell’infrastruttura di rete, così come propriamente intesa, solo le ultime due voci (chiamate da e-distribuzione, per l’appunto, collaudi finali e controlli finali), insieme alla voce relativa alla verifica della documentazione presentata, appunto, per il collaudo.

4.2.2 I costi unitari standard

I dati relativi al costo orario medio del personale impegnato nel collaudo di un impianto di rete riportati nella Tabella 7 del presente resoconto, ottenuti incrociando i costi di Tabella 6 con le ore-uomo degli Allegati 2, 3 e 4, presentano due evidenti anomalie: la prima riguarda la variabilità del costo orario del personale in funzione dell’elemento di rete oggetto del collaudo, poiché sembrerebbe che il personale impiegato per il collaudo dei dispositivi di sezionamento su palo sia caratterizzato da un costo orario molto superiore rispetto a quello del personale impiegato per il collaudo della linea elettrica ([OMISSIS]) e della cabina di consegna ([OMISSIS]).

La seconda anomalia riguarda il valore medio del costo orario complessivo, pari a circa [OMISSIS], vale a dire quasi il [OMISSIS] del costo orario medio del personale operativo di e-distribuzione, così come dichiarato dalla stessa impresa distributrice nell’ambito di altri procedimenti dell’Autorità¹³.

È interessante evidenziare, altresì, che le suddette anomalie sui costi del personale scompaiono se si elimina, dalla Tabella 6, la riga “Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”.

Infatti, facendo corrispondere le singole voci del “Collaudo amministrativo” e del “Collaudo tecnico” della Tabella 6, con le corrispondenti voci degli Allegati 2, 3 e 4, si ottiene, per tutte le attività descritte, un costo medio orario del personale compreso tra [OMISSIS] e [OMISSIS] euro/ora, indipendente dal tipo di infrastruttura oggetto del collaudo e in linea con il costo orario medio del personale di e-distribuzione. I risultati della operazione sopra descritta sono riportati nelle Tabelle 8, 9 e 10.

¹³ Si confronti, per esempio, la proposta di impegni presentata da Enel Distribuzione S.p.A. nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 325/2013/S/eel.

Tabella 8 – Impegno e costi per il collaudo di 638 m di cavo MT, esclusa la voce relativa alla “Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”

[OMISSIS]

Sembra, dunque, che negli Allegati 2, 3 e 4 – prodotti da e-distribuzione nell’ambito dell’indagine conoscitiva in ordine all’impegno in ore/uomo del proprio personale per eseguire un collaudo – non sia compresa l’“Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”, a conferma che detta attività non può essere ricompresa nel collaudo dell’impianto di rete.

[OMISSIS]

Tabella 9 – Impegno e costi per il collaudo di 3 dispositivi MT di sezionamento su palo, esclusa la voce relativa alla “Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”

[OMISSIS]

Tabella 10 – Impegno e costi per il collaudo di una cabina di consegna MT in derivazione, esclusa la voce relativa alla “Assistenza alla messa in servizio dell’impianto di rete per la connessione”

[OMISSIS]

4.3 Modalità di applicazione delle disposizioni relative al coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti

Dall’analisi delle informazioni e dei documenti forniti da e-distribuzione nel corso dell’indagine conoscitiva, non sono state rilevate criticità in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni del TICA che regolano il coordinamento per la realizzazione degli impianti di rete asserviti a più produttori.

5 Conclusioni

L'indagine svolta ai sensi della delibera 412/2015/E/eel permette di trarre le seguenti conclusioni in ordine ai tre macro-argomenti oggetto dell'attività di approfondimento.

1. In merito alla congruità della valorizzazione economica e patrimoniale degli impianti di rete acquisiti dai produttori, non sono state rilevate criticità nella contabilizzazione delle partite economiche da parte di e-distribuzione, né distorsioni di tipo tariffario derivanti dall'acquisizione di impianti di rete a un prezzo inferiore a quello standard, avendo accertato che e-distribuzione ha portato in detrazione dal capitale investito i maggiori oneri percepiti dal produttore.
2. È stata riscontrata, invece, poca chiarezza, da parte dell'impresa distributrice, nella redazione di alcuni atti di cessione e nell'emissione delle relative fatture, dai quali non traspare in maniera diretta e inequivocabile la natura e l'origine dell'incremento del corrispettivo di connessione posto a carico del produttore. Al riguardo, si è riscontrato che e-distribuzione ha accorpato in un'unica voce una componente regolata (il corrispettivo di connessione) con una componente (i "maggiori oneri") derivante da una libera contrattazione con il produttore.

Con riferimento a questo aspetto, si ritiene utile richiamare e-distribuzione a una maggiore trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni di concessionario di un servizio di pubblica utilità, prescrivendo all'impresa distributrice di separare in modo esplicito, sia nei contratti di cessione dell'impianto di rete stipulati con i produttori, sia nelle relative fatture, la quota di corrispettivo di connessione determinato ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità dagli oneri aggiuntivi derivanti dagli accordi privati presi con la controparte.

3. L'istruttoria relativa ai corrispettivi di collaudo degli impianti di rete, liberamente stabiliti da e-distribuzione, ha consentito di accertare che l'impresa distributrice ha determinato detti corrispettivi a preventivo, sulla base di attività standard non tutte riconducibili alla funzione di collaudo in senso proprio, quali le verifiche dei progetti, l'assistenza al produttore per la messa in servizio dell'impianto di rete e i controlli in corso d'opera durante la realizzazione dell'impianto di rete da parte del produttore.

Le evidenze raccolte nel corso dell'indagine conoscitiva e riportate nel presente resoconto saranno messe a disposizione, per le valutazioni di propria competenza, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Direzione Mercati dell'Autorità, anche ai fini di un eventuale intervento di aggiornamento della regolazione.

4. Infine, non sono state riscontrate particolari criticità con riferimento alle modalità di applicazione, da parte di e-distribuzione, delle disposizioni del TICA che regolano il

coordinamento per la realizzazione di impianti di rete asserviti a più soggetti richiedenti.